



COMUNE DI ROVERE' VERONESE

Provincia di Verona

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 61 Del 30-11-2021

Oggetto: DIRETTIVE ALLA DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE DATORIALE IN MATERIA DI DEFINIZIONE E UTILIZZO RISORSE DECENTRATE VARIABILI ANNO 2021.

L'anno duemilaventuno il giorno trenta del mese di novembre alle ore 14:30, nella Sala delle adunanze, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale.

Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune:

MARCOLINI STEFANO	SINDACO	P
FIorentINI ILARIO	VICE SINDACO	P
PAZZOCCO DENNIS	ASSESSORE	P

ne risultano presenti n. 3 e assenti n. 0.

Partecipa all'adunanza il Segretario Comunale Sig.ra/Sig. RAZZANO DONATO la/il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, la/il Sig.ra/Sig. MARCOLINI STEFANO nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato.

OGGETTO DELLA PROPOSTA	DIRETTIVE ALLA DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE DATORIALE IN MATERIA DI DEFINIZIONE E UTILIZZO RISORSE DECENTRATE VARIABILI ANNO 2021.
-------------------------------	---

PROPONENTE: STEFANO MARCOLINI

PREMESSO:

- che Il D. Lgs. 165/2001 rappresenta, come presupposto per l'erogazione del salario accessorio ai dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni, la costituzione del fondo per le risorse decentrate ed attribuisce alla contrattazione collettiva nazionale il compito di provvedere alla semplificazione della gestione amministrativa dei suddetti fondi, consentendone un utilizzo più funzionale ad obiettivi di valorizzazione degli apporti del personale, nonché di miglioramento della produttività e della qualità dei servizi;
- che la costituzione del fondo per le risorse decentrate costituisce una competenza di ordine gestionale, come più volte ricordato dalla giurisprudenza e dai pareri della magistratura contabile, oltre che dalle indicazioni dell'ARAN;
- che le risorse destinate ad incentivare le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (Fondo per le risorse decentrate) – nelle more dei rinnovi contrattuali - sono annualmente determinate sulla base delle disposizioni contrattuali e legislative tuttora vigenti, tenendo conto delle disponibilità economico-finanziarie dell'Ente, nonché dei nuovi servizi o dei processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti che si intendono attivare nel corso dell'anno;
- che le modalità di determinazione delle suddette risorse sono attualmente regolate dall'art. 67 del CCNL 21 maggio 2018 e risultano suddivise in:
 - A. **UNICO IMPORTO CONSOLIDATO- IUC- DELLE RISORSE STABILI 2017** riguardante il consolidamento delle risorse stabili dell'anno 2017, come certificate dal collegio dei revisori;
 - B. **RISORSE STABILI**, che presentano la caratteristica di «*certezza, stabilità e continuità*» e che, quindi, se legittimamente stanziare, restano acquisite nel Fondo anche per gli anni successivi;
 - C. **RISORSE VARIABILI**, che presentano la caratteristica della «*eventualità e variabilità*» e che, quindi, hanno validità esclusivamente per l'anno in cui vengono definite e messe a disposizione del Fondo;
- la disciplina specifica delle diverse voci che alimentano il predetto Fondo è fornita esaustivamente dall'art. 67 del CCNL 21.05.2018;

CONSIDERATO che la costituzione del fondo per le risorse decentrate costituisce materia di competenza dell'Ente in quanto sottratta alla contrattazione collettiva decentrata integrativa e che, per quanto alle relazioni sindacali, è prevista esclusivamente l'informazione ai soggetti sindacali prima dell'avvio della contrattazione collettiva decentrata integrativa;

VISTO l'art. 40 comma 3-*quinquies* del D.Lgs. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale gli enti locali possono anche destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa «*nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni*

caso nel rispetto dei vincoli di bilancio e del patto di stabilità e di analoghi strumenti del contenimento della spesa. Lo stanziamento di risorse aggiuntive per la contrattazione integrativa è correlato all'effettivo rispetto dei principi in materia di merito e premi applicabili alle regioni e agli enti locali secondo quanto previsto dagli artt. 16 e 31 del decreto di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”;

VISTO l'articolo 1, commi da 557 a 557-*quater*, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007);

RICHIAMATO l'art. 23, comma 2, del d.lgs. 25 maggio 2017, n. 75, il quale prevede che *“a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato”;*

PRESO ATTO che per l'anno 2021 si evidenzia la possibilità di adeguare il limite iniziale di cui all'art. 23 del d.lgs. 75/2017, nel caso in cui la consistenza del personale in servizio dell'anno in corso, sia superiore al numero del personale in servizio rilevato al 31/12/2018;

RICORDATO che negli anni pregressi non sono state operate riduzioni al trattamento accessorio, ai sensi dell'art. 9, comma 2-*bis*, del D.L. n. 78/2010 e del sopra citato art. 1, comma 236 della Legge 208/2015, in quanto non si è avuto luogo a cessazioni di personale dipendente;

PRESO ATTO che il trattamento accessorio dell'anno 2016 costituisce la base di riferimento ai fini della verifica dei limiti per la costituzione del fondo del salario accessorio anno 2021;

CONSIDERATO che in conseguenza dello scioglimento dell'ex Unione Roverè, Velo e San Mauro a far data dal 01/01/2021 il Comune di Roverè ha riassorbito parte del personale dello stesso Ente;

DATO ATTO che nel corso del 2021 è stata assunta un'Assistente Sociale a seguito di procedura concorsuale espletata da codesto Ente;

PRECISATO che in conseguenza di quanto sopra esposto si è reso necessario adeguare il già detto limite del 2016 secondo le istruzioni della Ragioneria Generale dello Stato indicate nel parere rilasciato con Nota Prot. n. 179877/2020 alla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome con cui vengono fornite le Istruzioni circa le modalità per calcolare l'adeguamento del limite del trattamento accessorio alla luce delle indicazioni dell'art. 33, comma 2, del Dl. n. 34/2019, convertito con modificazioni dalla Legge n. 58/2019;

RICORDATO che, alla luce della giurisprudenza della Corte dei Conti e dei diversi interventi interpretativi da parte della Ragioneria Generale dello Stato:

- non tutte le voci che costituiscono il fondo delle risorse decentrate, rientrano nei limiti di cui all'art. 23 comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017;

- vi sono voci retributive, relative comunque al salario accessorio dei dipendenti delle PP.AA., che, pur non facendo parte del fondo delle risorse decentrate, rientrano nei limiti di cui all'art. 23 comma 2 del d.lgs. 75/2017 e tra queste ricordiamo:
 1. retribuzione di posizione e di risultato dei dipendenti incaricati di posizione organizzativa;
 2. maggiorazione della retribuzione di posizione del segretario comunale;
 3. assegno ad personam, di cui all'art. 110 comma 3 del d.lgs. 267/2000;
 4. fondo del lavoro straordinario;

DATO quindi atto che il fondo risorse decentrate anno 2021 potrà essere integrato, nel rispetto dei documenti di programmazione, esclusivamente previa verifica del rispetto dei limiti di cui al sopra richiamato art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017;

RILEVATO che le risorse di cui all'art. 32, co. 7, del Ccnl del 22/01/2004, confluiscono, con il nuovo Ccnl 2016/2018, nell'importo unico consolidato, di cui all'art. 67, comma 1, e **saranno spendibili, a decorrere dall'anno 2018, senza alcun vincolo di destinazione;**

RICORDATO che il fondo dell'anno 2016 era pari a complessivi € 61.721,23 e che il tetto di spesa insuperabile, al netto delle voci escluse (pari a € 578,13, di cui € 515,73 per risparmi lavoro straordinario anno precedente ed € 62,40 differenziali progressioni economiche 2016), è di € 61.143,10 come rilevato dalla seguente tabella riassuntiva:

	ANNO 2016	
TOTALE DELLA COSTITUZIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE DEI DIPENDENTI	38.145,32	
TOTALE DELLA COSTITUZIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE DEI DIRIGENTI		
DECURTAZIONE CONSOLIDATA PER ANNI 2011/2014 - SECONDA PARTE ART. 9 COMMA 2-BIS DL 78/2010		
INCREMENTO O DIMINUIZIONE DEL LIMITE A SEGUITO DI PARI AZIONE PER TRASFERIMENTO FUNZIONI		
TOTALE	38.145,32	-
VOCI ESCLUSE DAL FONDO DEI DIPENDENTI PER LA VERIFICA DEL LIMITE	578,13	
VOCI ESCLUSE DAL FONDO DEI DIRIGENTI PER LA VERIFICA DEL LIMITE	-	
TOTALE VOCI ESCLUSE	578,13	-
RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE IMPUTATE A BILANCIO	22.425,00	-
MAGGIORAZIONE DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE DEL SEGRETARIO COMUNALE		-
ASSEGNO AD PERSONAM DEI DIPENDENTI INCARICATI EX ART. 110 DEL TUEL		-
INNALZAMENTO DEL LIMITE PER ACCESSORIO DEL PERSONALE STABILIZZATO		-
FONDO STRAORDINARIO (E ALTRE VOCI ...)	1.150,91	-
TOTALE DA ASSOGGETTARE A VERIFICA ART. 23 COMMA 2 DEL D.LGS. 75/2017	61.143,10	-

CONSIDERATO che il Comune:

- ha rispettato il pareggio di bilancio dell'anno 2020;

- nell'anno 2020 ha rispettato il tetto della spesa di personale con riferimento al dato medio del triennio 2011/2013, e che gli stanziamenti sul bilancio 2021 approvato sono avvenuti nel rispetto del medesimo limite di spesa;
- dato atto che vi sono le condizioni per poter adeguare il limite 2016 e di conseguenza integrare le somme stabili del fondo per € 13.079,00 secondo l'art. 67, comma 5, lettera a) nonché le istruzioni della Ragioneria Generale dello Stato indicate nel parere rilasciato con Nota Prot. n. 179877/2020 alla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome con cui vengono fornite le Istruzioni circa le modalità per calcolare l'adeguamento del limite del trattamento accessorio alla luce delle indicazioni dell'art. 33, comma 2, del Dl. n. 34/2019, convertito con modificazioni dalla Legge n. 58/2019;
- che in conseguenza di quanto sopra esposto il totale da assoggettare a verifica del limite ai sensi dell' art. 23 comma 2 del d.lgs. 75/2017 corrisponde ad € 74.222,34;

CONSIDERATO che la Giunta Comunale svolge, in sede decentrata, un ruolo analogo a quello svolto a livello nazionale dal Comitato di settore e dunque formula indirizzi alla delegazione datoriale, che hanno come esclusiva finalità quella di orientare e finalizzare l'azione negoziale della parte pubblica verso determinati obiettivi, definendo quindi le strategie dell'attività posta in essere dalla delegazione datoriale di parte pubblica;

RITENUTO necessario provvedere alla definizione degli indirizzi cui la delegazione trattante di parte datoriale dovrà attenersi in sede di stipula del CCDI economico relativo al 2021, utili a definire:

- I margini entro i quali la trattativa dovrà svolgersi, in maniera tale da consentire alla delegazione trattante la necessaria autonomia nella gestione del confronto;
- Gli interventi ritenuti prioritari per la maggiore realizzazione del programma di governo, delle scelte di bilancio, dei progetti strategici e degli obiettivi del Piano risorse obiettivi;
- Le scelte prioritarie che devono presiedere alla quantificazione ed all'utilizzazione delle eventuali risorse che avanzano dall'utilizzo degli istituti stabili e variabili;

RILEVATO pertanto che occorre procedere alla costituzione del Fondo risorse decentrate anche di parte variabile per l'anno 2021, nel rispetto delle norme sopracitate;

RICHIAMATA la Determinazione n. 41 del 15/04/2021, a firma del Responsabile dell'Area Contabile e Risorse Umane dell'Ente, avente ad oggetto "*ART. 67 COMMA 2 CCNL 21.05.2018 - DISCIPLINA DELLE RISORSE DECENTRATE*" - *COSTITUZIONE FONDO RISORSE STABILI ANNO 2021*" rettificata con determinazione n. 214 del 24/11/2021;

RITENUTO di proporre le seguenti voci variabili di cui all'art. 67 del CCNL 21 maggio 2018:

a) iscrizione, ai sensi dell'art. 67 comma 3 lettera c) CCNL 21.05.2018, delle somme destinate alle incentivazioni per funzioni tecniche per € 6.900,38 (tali risorse sono escluse dalla verifica del limite rappresentato dal fondo anno 2016, se di competenza dell'anno 2021);

PRESO ATTO che nell'anno 2020 si sono avuti risparmi sul Fondo del lavoro straordinario e che quindi è possibile procedere all'integrazione della parte variabile del fondo, ai sensi dell'art. 67, co. 3, lettera E) per l'importo di € 22,62;

CONSIDERATO altresì che nell'anno 2020 non si è avuto luogo a cessazione di personale titolare di RIA/assegni ad personam e che pertanto la parte variabile non potrà essere integrata ai sensi dell'art. 67, co. 3, lett. D);

TENUTO conto che il Fondo per le risorse decentrate 2021, così come definito con la presente deliberazione, consente di rispettare i vigenti limiti in tema di contenimento della spesa del personale, per quanto concerne la conformità all'art. 1, comma 557, della legge 296/2006;

VERIFICATO che il fondo così costituito rispetta i vincoli e i limiti di cui all'art. 23 comma 2 del d.lgs. 75/2017;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 30/03/2021 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per l'anno 2021, nel quale sono state stanziare le risorse per la contrattazione decentrata;

DATO ATTO che nella successiva fase di perfezionamento della quantificazione del Fondo 2020 e, comunque, in via preventiva rispetto alla sottoscrizione del contratto decentrato integrativo si provvederà agli adempimenti previsti dall'art. 40-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 165/2001 ad oggetto "Controlli in materia di contrattazione integrativa";

PRESO ATTO che della presente costituzione sono già impegnate le seguenti somme relative ai rispettivi istituti contrattuali, di natura fondamentale o fissa e continuativa:

ISTITUTO	IMPORTO
Progressioni economiche orizzontali storicizzate	17.541,91
Indennità di comparto (<i>Colonna 2 + 3 Tab. "D" CCNL 22/01/2004</i>)	4.501,50

RICHIAMATO il D.Lgs. 118/2011, ed in particolare il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (Allegato n. 4/2) che definisce al punto 5.2 la corretta gestione della spesa di personale relativa al trattamento accessorio e premiante prevedendone l'imputazione nell'esercizio di liquidazione;

RICORDATO che l'ente potrà, in ogni momento, procedere a riquantificare il fondo del salario accessorio nel corso dell'anno, alla luce di eventuali mutamenti legislativi o situazioni che giustificano la revisione di quanto attualmente costituito;

VISTO il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, testo vigente);

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 9 del 10 marzo 2020 con la quale è stata costituita la nuova Delegazione Trattante di Parte Datoriale;

VISTI:

- il TUEL (d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 testo vigente);

- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 27 del 02/04/2009 e s.m.i.;

SI PROPONE

- 1) di dare atto che le premesse del presente atto formano parte integrante e sostanziale del medesimo, anche ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni;
- 2) di costituire, ai sensi dell'art. 67 del CCNL Funzioni Locali 21.05.2018, il Fondo delle risorse decentrate per la parte variabile dell'anno 2021, dando atto del rispetto di quanto previsto all'art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017, con le seguenti voci:
 - a) iscrizione, ai sensi dell'art. 67 comma 3 lettera c) CCNL 21.05.2018, delle somme destinate alle incentivazioni per funzioni tecniche per € 6.900,38 (tali risorse sono escluse dalla verifica del limite rappresentato dal fondo anno 2016, se di competenza dell'anno 2021);
 - b) iscrizione risparmi sul Fondo del lavoro straordinario, ai sensi dell'art. 67, co. 3, lettera E) per l'importo di € 22,62;
- 3) di utilizzare le restanti risorse di parte stabile per l'eventuale finanziamento della performance relativa ai dipendenti dell'Ente;
- 4) di dare atto che il fondo così costituito rispetta i vincoli e i limiti di cui all'art. 23 comma 2 del D. Lgs. 75/2017;
- 5) di dare atto che la costituzione del Fondo, come operata con il presente atto, per l'anno 2021, potrà essere suscettibile di rideterminazione e aggiornamenti alla luce di future novità normative, circolari interpretative, e/o nuove disposizioni contrattuali;
- 6) di attestare che il finanziamento relativo al Fondo per l'anno 2021 trova copertura negli appositi capitoli del bilancio 2021 afferenti la spesa del personale;
- 7) di trasmettere il presente atto al responsabile del servizio finanziario, nel rispetto delle norme e dei principi contabili di cui al D. Lgs. n. 118/2011, del D.P.C.M. 28 dicembre 2011 e del D. Lgs. n. 126/2014, dando atto che gli impegni di spesa, a titolo di salario accessorio a favore del personale dipendente, sono assunti nei limiti degli stanziamenti di competenza del bilancio di previsione 2021, con eventuale imputazione all'esercizio finanziario 2022, qualora in tale esercizio l'obbligazione giuridica passiva sarà esigibile;
- 8) di subordinare l'effettiva imputazione delle somme quantificate, mediante costituzione Fondo pluriennale vincolato (FPV), alla sottoscrizione definitiva del contratto decentrato integrativo per l'anno 2021, entro il 31 dicembre corrente anno, che costituisce obbligazione giuridica perfezionata e presupposto per l'esigibilità della spesa e l'imputazione (FPV);
- 9) di autorizzare la Delegazione Trattante di Parte Datoriale ad avviare le trattative con le parti Sindacali ai fini della sottoscrizione del CCDI parte economica anno 2021;

- 10) di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale dell'Ente, nell'apposita sezione: *Amministrazione trasparente > Personale > Contrattazione integrativa*, ai sensi dell'art. 21, comma 2, del d.lgs. 33/2013 e successive modificazioni ed integrazioni;
- 11) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, data l'urgenza a provvedere, ai sensi dell'art. 134, 4° comma D. Lgs. 267/2000.

OGGETTO	DIRETTIVE ALLA DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE DATORIALE IN MATERIA DI DEFINIZIONE E UTILIZZO RISORSE DECENTRATE VARIABILI ANNO 2021.
----------------	---

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta come sopra presentata;

RITENUTA la stessa meritevole di approvazione;

VISTI i pareri favorevoli espressi dai Responsabili dei servizi interessati, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 (T.U. Enti Locali), così come sostituito dall'art. 3, comma 1, lettera b) del D.L. 174/2012 convertito nella L. 213/2012;

Con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge

DELIBERA

DI APPROVARE la proposta come sopra presentata nella parte narrativa che si intende qui di seguito integralmente trascritta.

Successivamente

LA GIUNTA COMUNALE

VISTI i motivi dell'urgenza contenuti nella proposta sopra presentata;

Con voti unanimi favorevoli separatamente espressi nelle forme di legge

DELIBERA

DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 (T.U. Enti Locali).

OGGETTO**DIRETTIVE ALLA DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE
DATORIALE IN MATERIA DI DEFINIZIONE E UTILIZZO
RISORSE DECENTRATE VARIABILI ANNO 2021.**

Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

**IL PRESIDENTE
MARCOLINI STEFANO**

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

**IL SEGRETARIO COMUNALE
RAZZANO DONATO**

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.